

	<p style="text-align: center;">Città di Corbetta</p>	<p style="text-align: center;">C.C.</p>	<p style="text-align: center;">Numero 25</p>	<p style="text-align: center;">Data 15/07/2021</p>
<p>Oggetto: MODIFICA DEL PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA CORRISPETTIVA (TARI PUNTUALE) AI SENSI ART. 1, COMMA 668, LEGGE 147/2013 - ANNO 2021</p>				

Originale

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione – Seduta Pubblica

L'anno duemilaventuno, addì quindici del mese di Luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

URBANO ALESSIO	SI	BENI EMANUELE	SI
BALLARINI MARCO	SI	SCARFO' Domenico	NO
DELFINO KATIA	NO	TORRE ALESSANDRO	SI
BAGHIN ELISA	SI	GRITTINI RICCARDO	NO
RONDENA ELDA	SI	CRUSCO SALVATORE LUCIO	SI
GRITTINI SERGIO	SI	CESATI MARIA CECILIA	SI
SPARACINO DANIELA	SI		
MAGISTRONI FABIANA	SI	TOTALE PRESENZE	14
BRONZETTI ALESSANDRA	SI		
INTROINI GABRIELE	SI		
SOTTILOTTA SANTO ANDREA	SI		

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Sacco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor URBANO ALESSIO, presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Città di Corbetta

C.C.	NR.	Data	Oggetto: MODIFICA DEL PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA CORRISPETTIVA (TARI PUNTUALE) AI SENSI ART. 1, COMMA 668, LEGGE 147/2013 - ANNO 2021
------	-----	------	--

Il Consiglio Comunale

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, denominata Legge di Stabilità, che ha istituito a far data dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto tributo sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

CONSIDERATO, inoltre, che la Legge n. 147/2013 al comma 668 stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP) in luogo della TARI e che il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

PRESO ATTO che il Comune di Corbetta, a decorrere dal 1 gennaio 2018, ai sensi del comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, ha realizzato, per il tramite del Consorzio dei Comuni dei Navigli gestore per conto del Comune del servizio rifiuti, sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e che, per i motivi espressi, è prevista l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP) in luogo alla TARI;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR";

- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti"
- l'"Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
 - a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
 - b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

Nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

 - a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
 - b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
 - c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
 - d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

PRESO ATTO pertanto che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti. Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;

TENUTO CONTO che:

- le nuove regole definiscono i corrispettivi Tari da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di *governance* territoriale;

- le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale;

RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO che:

- tra i molteplici effetti sulle Utenze Non domestiche (UND) provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARIP, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

ATTESO che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.”

2. *Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*
3. *I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*
4. *I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*
5. *Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”;*

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;*

DATO ATTO che il comma 4 dell'art. 2 del D.L. del 30 giugno 2021, n. 99 ha differito al 31.07.2021 il termine entro il quale devono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della Tariffa corrispettiva;

DATO ATTO che la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata al Comune di Corbetta, con Decreto interministeriale del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24.06.2021 *“Riparto del fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, o della TARI corrispettivo, ad alcune categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, è pari ad euro 169.669,00;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID-19 non utilizzati (euro 140.594,00);

RICHIAMATO l'art. 44 del regolamento TARIP, il quale prevede che per situazioni contingenti di particolare gravità (esempio pandemia Covid-19), possono essere previste delle riduzioni atipiche, ai sensi del comma 660 della L.147/2013, finanziate con mezzi propri di bilancio;

RITENUTO necessario applicare le riduzioni tariffarie riportate nell'allegato alla presente, oltre a quelle già previste dalla delibera di Consiglio comunale n. 54 del 30.12.2020, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette;

DATO ATTO che per assicurare una **corretta gestione dei rifiuti urbani, in questo periodo di emergenza l'Istituto Superiore di Sanità ha realizzato una guida su come gestire tali rifiuti** definendo semplici regole, per **chi è in isolamento domiciliare** perché risultato positivo al coronavirus o per chi è in quarantena obbligatoria. In questi casi, i rifiuti non devono essere differenziati, ma vanno buttati tutti insieme e chiusi in due o tre sacchetti resistenti (uno dentro l'altro) nel contenitore dei rifiuti indifferenziati. **Se invece non si è positivi o in quarantena**, la raccolta differenziata continua come sempre, usando l'accortezza di smaltire i fazzoletti di carta, le mascherine e i guanti usa e getta (di qualsiasi materiale) nella raccolta indifferenziata, chiudendo il tutto in due o tre sacchetti resistenti (uno dentro l'altro).

RITENUTO pertanto di applicare una riduzione al 50% sulla tariffa TARIP – parte variabile nei confronti delle famiglie in isolamento domiciliare che ne facciano istanza al Comune nei termini stabiliti;

RITENUTO altresì di utilizzare le risorse del Fondo per l'esercizio delle Funzioni Fondamentali 2020 (art. 106 D.L. 34/2020, conv. con mod. dalla L n. 77/2020, incrementate con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020, conv. con mod. dalla L n. 126/2020) relative alla perdita del gettito TARI 2020 per effetto dell'emergenza COVID-19 non utilizzate nel corso del 2020 e confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato 2020 (euro 140.594,00), per ridurre la tariffa a carico delle utenze domestiche;

CONSIDERATO infine che:

- il Comune di Corbetta, come da regolamento adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 30 novembre 2017, e successive modificazioni, ha istituito la Tariffa rifiuti di natura corrispettiva (TARIP- tariffa puntuale) in luogo della TARI;
- nella commisurazione della tariffa, il Comune di Corbetta da anni utilizza i criteri presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (metodo normalizzato), così come previsto dall'art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- l'art. 1, comma 652, L. 147/2013 recita: *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato”*;
- ai sensi del successivo art. 1, comma 683, L. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'Allegato A della Delibera Arera n. 443/2019, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, è necessario approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO pertanto che il Consiglio Comunale deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che nel Piano Finanziario sono individuati i criteri per la TARIP (tariffa puntuale) anno 2021:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
- c) la determinazione della misura dei coefficienti Ka, Kc di cui al D.P.R. 158/1999;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo;

DATO ATTO che sono state determinate le tariffe della TARIP per le utenze domestiche e non domestiche, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge 147/2013;

RITENUTO pertanto di proporre al Consiglio comunale la modifica del Piano Finanziario per la tariffa rifiuti di natura corrispettiva per l'anno 2021 redatto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli ai sensi della Delibera ARERA n. 443/2019, ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'articolo 6, comma 3, della citata deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) che stabilisce che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

VISTO l'art. 6 della deliberazione n 443/2019 di ARERA che definisce inoltre che:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che in data 05.07.2021 il CCN ha trasmesso la modifica al Piano Finanziario 2021 con tutta la documentazione facente parte del medesimo;

VISTO il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Corbetta in data 07.07.2021 riguardo il piano finanziario predisposto dal Consorzio Comune dei Navigli (*Allegato*);

VISTI i chiarimenti resi da ARERA con nota del 05.08.2020 su quesito dell'ANCI;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Risorse Finanziarie ai sensi degli artt. 49 e 147-bis Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati al presente atto;

Con voti favorevoli all'unanimità espressi per alzata di mano dai 14 componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti, su n. 17 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. **DI ADOTTARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, la modifica al Piano Finanziario TARIP 2021 – **Allegato 1 Articolazione tariffaria** per la tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, predisposto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli in qualità di Ente Gestore del servizio per conto del Comune di Corbetta;
2. **DI MANTENERE** per l'anno 2021 l'adozione dei seguenti parametri per la determinazione della TARIP (tariffa puntuale) approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 30.12.2020:
Coefficienti Ka – utenze domestiche

Cat.	Descrizione categoria	Ka
1R	NUCLEO 1	0,80
2R	NUCLEO 2	0,94
3R	NUCLEO 3	1,05
4R	NUCLEO 4	1,14
5R	NUCLEO 5	1,23
6R	NUCLEO 6	1,30

Coefficienti Kc – utenze non domestiche

Cat.	Descrizione categoria	Kc_2021
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,67
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,43
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,60

04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,88
05	STABILIMENTI BALNEARI	0,64
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,64
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,08
09	CASE DI CURA E RIPOSO	1,25
10	OSPEDALI	1,07
11	UFFICI E AGENZIE	1,52
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,61
13	NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI	1,41
14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1,80
15	NEG.PART.,QUALI FILAT., TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,OMBRELLI, ANTIQ.	0,83
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,78
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERI, ESTETISTI	1,48
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO, FABBR,ELETTR	1,03
19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	1,41
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,92
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09
22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	5,57
23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	7,63
24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	3,96
25	SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI	2,76
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54
27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO	7,17
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,75
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	6,92
30	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	1,91

3. DI APPROVARE:

- a) una riduzione pari al 50% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche di categoria n. 04 (limitata ai soli impianti sportivi) e n. 13 con metrature fino a 250 mq;
- b) una riduzione pari al 70% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche di categoria n. 01, n. 08, n. 15, n. 17, n. 22, n. 24 e n. 27 con metrature fino a

250 mq ad eccezione della categoria n.22;

- c) una riduzione al 50% sulla tariffa TARIP – parte variabile applicata alle famiglie in isolamento domiciliare che facciano istanza al Comune;
4. **DI UTILIZZARE** le risorse del Fondo per l'esercizio delle Funzioni Fondamentali 2020 (art. 106 D.L. 34/2020, conv. con mod. dalla L n. 77/2020, incrementate con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020, conv. con mod. dalla L n. 126/2020) relative alla perdita del gettito TARI 2020 per effetto dell'emergenza COVID-19 non utilizzate nel corso del 2020 e confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato 2020 (euro 140.594,00), per ridurre la tariffa a carico delle utenze domestiche;
5. **DI DARE ATTO** che le riduzioni tariffarie saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato 2020;
6. **DI DARE ATTO** che le tariffe TARIP sono state rideterminate in conformità alla modifica del Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 come da riepilogo costi di seguito indicato:

Parametri TARI 2021		
Totale PEF da MTR (escluso Tributo provinciale e inclusa IVA 10%)		2.470.051,00
MIUR		-10.725,55
Riduzioni da finanziare con altre risorse		-30.805,51
Recupero evasione		-36.805,82
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie		-7.964,12
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente		-902,70
Entrate straordinarie da tributi vari		-41.574,74
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE		2.341.272,56
Riduzioni UD		-122.255,65
Riduzioni UND Covid		-147.538,26
		2.071.478,65
	%	
GRADO DI COPERTURA	100,00%	
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE	56,00%	1.311.112,63*
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA'	44,00%	1.030.159,93*
QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE TARI	70,00%	1.638.890,79*
QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE TARI	30,00%	702.381,77*

7. **DI STABILIRE** che il medesimo provvedimento sia trasmesso al Consorzio dei Comuni dei Navigli Ente Gestore del servizio e tassa rifiuti;
8. **DI TRASMETTERE** entro il termine di scadenza fissato dalla normativa in materia, il medesimo provvedimento, comprensivo della documentazione richiesta, all' Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) per la conseguente approvazione;
9. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Successivamente, data l'urgenza con voti favorevoli all'unanimità espressi per alzata di mano dai 14 componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti, su n. 17 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, co. 4, del D. Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 36**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **MODIFICA DEL PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA CORRISPETTIVA (TARI PUNTUALE) AI SENSI ART. 1, COMMA 668, LEGGE 147/2013 - ANNO 2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/07/2021

Il Responsabile di Settore
Bagatti Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Bagatti Claudia

	<p>Città di Corbetta</p>	<p>Delibera Consiglio Com.le</p>	<p>Numero 25</p>	<p>Data 15/07/2021</p>
---	--------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------------

Originale

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

URBANO ALESSIO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Daniela Sacco

Pubblicazione
(Art. 124 Testo Unico 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 22/07/2021 con n. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno 06/08/2021

Dalla residenza municipale il

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Daniela Sacco

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000)

Si attesta che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal giorno della sua adozione avvenuta il 15/07/2021

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Daniela Sacco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed **E' DIVENTATA ESECUTIVA** ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo.

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Daniela Sacco;1;13696032
Alessio Urbano;2;17560474
Salvatore Barbirotto;3;18246567